

REGOLAMENTO (UE) N. 1224/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di tener conto di alcune modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri, o della loro volontà di semplificare l'applicazione del sistema di coordinamento del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale la richiesta di modificare alcuni allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.
- (2) La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha accettato le modifiche richieste e ha presentato proposte pertinenti alla Commissione per gli adeguamenti tecnici degli allegati.
- (3) La Commissione può accettare le proposte.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1) L'allegato VI è così modificato:

- a) dopo la voce «LETTONIA» sono aggiunte le seguenti voci:

«UNGHERIA

A decorrere dal 1° gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi:

- a) prestazioni di riabilitazione;

- b) prestazioni di invalidità.

SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull'assicurazione sociale, come modificata).»;

- b) Alla voce «SVEZIA», «(legge 1962: 381, modificata dalla legge 2001:489)» è sostituito da «(capo 34 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)).»;

- c) La voce «REGNO UNITO» è sostituita dalla seguente:

«REGNO UNITO

Indennità di integrazione salariale e di sostegno

- a) Gran Bretagna

Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007;

- b) Irlanda del Nord

Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»

2) L'allegato VIII è così modificato:

- a) Nella parte 1, la voce «AUSTRIA» è così modificata:

i) il punto «c)» è sostituito dal seguente: «c) Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2.»;

ii) è aggiunto il seguente nuovo punto «g)»: «g) Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 — NVG 1972.»;

- b) Nella parte 1, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«SVEZIA

a) Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia [capo 66 e 67 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)];

b) Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di reversibilità [capitolo 81 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)].»;

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

- c) Nella parte 2, dopo la voce «BULGARIA» è aggiunta la seguente voce:
- «DANIMARCA
- a) Pensioni integrative;
- b) Prestazioni in caso di decesso (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2002);
- c) Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.»;
- d) Nella parte 2, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:
- «SVEZIA
- Pensioni basate sul reddito e pensioni a premio [capi 62 e 64 del Codice dell'assicurazione sociale (2010:110)].»
- 3) L'allegato IX è così modificato:
- a) Nella parte I, alla sezione «SVEZIA», «(legge 1962:381)» è sostituito da «[capo 34 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)].»;
- b) Nella parte II, alla voce «SLOVACCHIA», il punto b) è eliminato;
- c) Nella parte II, la voce «SVEZIA» è sostituita dalla seguente:
- «SVEZIA
- Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia [capo 35 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)].
- Pensione di reversibilità calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi [capo 84 del codice dell'assicurazione sociale (2010:110)].»
- Articolo 2*
- Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
- 1) All'allegato I, alla voce «Spagna-Portogallo», il punto a) è soppresso,
- 2) L'allegato 3 è così modificato:
- a) le voci «ITALIA» e «MALTA» sono soppresse;
- b) dopo la voce «SPAGNA» è aggiunta la nuova voce «CIPRO»;
- 3) All'allegato 5, dopo la voce «REPUBBLICA CECA» è aggiunta la nuova voce «DANIMARCA».
- Articolo 3*
- Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO